SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 136**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 giugno 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 giugno 1990, n. 143.

Partecipazione dell'Italia all'aumento generale di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a partecipare all'aumento generale del capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

2. La quota di sottoscrizione italiana a tale aumento di capitale è di 1.965.500.000 dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944, equivalenti a dollari correnti 2.371.080.925; di questi il 97 per cento costituisce capitale a chiamata ed il 3 per cento costituisce capitale da corrispondere in tre rate annuali, di cui la prima pari a dollari USA 28.452.971,1 e le altre due pari a dollari USA 21.339.728,32, da versare nell'arco di tre anni a decorrere dal 1989.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 42.679.457.000 per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali». All'onere di L. 32.009.592.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al suddetto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando parzialmente il citato accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 132/1947 reca il titolo: «Partecipazione dell'Italia agli accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1930):

Presentato dal Ministro del tesoro (CARLI) il 3 novembre 1989.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 15 novembre 1989, con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 24 gennaio 1990 e approvato il 31 gennaio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4566):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 28 febbraio 1990, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 16 maggio 1990.

90G0187

LEGGE 7 giugno 1990, n. 144.

Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è sostituito dal seguente:

«Gli ufficiali di complemento della Marina militare piloti dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto sono reclutati rispettivamente tra gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto che frequentino e superino gli appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota militare».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

«*1.* È facoltà del Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto; di capitani in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciali».

Art. 3.

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 19 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituita dalla seguente:

«*b)* per la Marina da:

1) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;

2) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo di stato maggiore;

3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo delle capitanerie di porto;

4) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;».

Art. 4.

1. Gli ufficiali della Marina militare piloti di complemento del Corpo di stato maggiore in ferma sessennale, in servizio da almeno cinque anni o in congedo da non più di tre anni, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti per il pilotaggio degli aeromobili militari, possono transitare nel Corpo delle capitanerie di porto indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

2. Ai fini di cui al comma precedente, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile, emana, nei limiti dei posti da mettere annualmente a concorso, distinti bandi per titoli, per il reclutamento dei sottotenenti di vascello da immettere nel ruolo speciale, e per titoli ed esami, per il reclutamento dei sottotenenti di vascello da immettere nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 5.

1. Le unità di ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da avviare ai corsi di pilotaggio saranno contenute nell'ambito del contingente di forza bilanciata degli ufficiali piloti di complemento stabilito con l'ultima legge di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 249/1963 (Reclutamento degli ufficiali piloti di complemento della Marina), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — *Gli ufficiali di complemento della Marina militare piloti dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto sono reclutati rispettivamente tra gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto che frequentino e superino gli appositi corsi di pilotaggio aereo per il conseguimento del brevetto di pilota militare.*

Ai corsi di pilotaggio aereo possono essere ammessi, a domanda, gli ufficiali di cui sopra che abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un istituto medico legale dell'Aeronautica e che non abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età alla data di inizio dei corsi, stabilita nel relativo bando di concorso.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 18 della legge n. 224/1986 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18. — 1. *È facoltà del Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore e delle Capitanerie di porto: di capitani in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciali.*

2. A tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.

3. Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non può superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 19 della citata legge n. 224/1986, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19. — Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

a) per l'Esercito da:

1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a generale di brigata - presidente;

2) due ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri o del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

b) *per la Marina da:*

1) *un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;*

2) *due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo di stato maggiore;*

3) *due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i giudicandi appartengano al Corpo delle capitanerie di porto;*

4) *un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;*

c) per l'Aeronautica da:

1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente;

2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

3) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3801):

Presentato dal Ministro della difesa (ZANONE) il 10 aprile 1989.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, l'8 maggio 1989, con pareri delle commissioni I, V, IX e XI.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 24, 25 gennaio 1990.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 10 aprile 1990.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, e approvato il 18 aprile 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2262):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 10 maggio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 16 maggio 1990 e approvato il 23 maggio 1990.

90G0188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1977 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Carignano del Sulcis» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Carignano del Sulcis» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1977 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Carignano del Sulcis»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis» è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Carignano del Sulcis» devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Carignano.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni a bacca nera raccomandati ed autorizzati per la provincia di Cagliari, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Nell'ambito del 15% dei vitigni complementari, la presenza nei vigneti del vitigno Pascale è subordinata a quella dell'Alicante Bouschet il quale deve essere presente nella misura di almeno il 50% rispetto al Pascale.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito del territorio del Sulcis comprendente per intero il territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Cagliari: Sant'Antioco, Calasetta, Carloforte, San Giovanni Suergiu, Portoscuso, Carbonia, Perdaxius, Narcao, Nuxis, Santadi, Tratalias, Masainas, Giba, Sant'Anna Arresi e Teulada.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Carignano del Sulcis» devono essere atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, i terreni male esposti, di scarso spessore o fortemente erosi, particolarmente umidi e quelli ubicati al di sopra dei 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli riconosciuti idonei ad assicurare le caratteristiche delle uve e del vino previste nel presente disciplinare.

È comunque da considerarsi esclusa la vecchia forma di allevamento ad alberello.

È vietata ogni pratica di forzatura. È tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

Il limite massimo invalicabile di produzione uva/ettaro in coltura specializzata non dovrà superare i 192 quintali.

Nell'ambito di tale produzione, il quantitativo per ettaro destinato all'ottenimento della DOC «Carignano del Sulcis» non dovrà superare i 160 quintali e, anche in annate eccezionalmente favorevoli, a tale limite la produzione dovrà essere ricondotta attraverso una accurata cernita delle uve.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65% per il tipo rosso ed al 55% per il rosato.

Qualora le rese uve/vino superino i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avrà diritto alla DOC.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ed invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni compresi nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Carignano del Sulcis» un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 11%.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Per l'ottenimento della tipologia «rosato» la fermentazione deve avvenire senza il prolungato contatto con le parti solide.

La tipologia «rosato» del Carignano del Sulcis non può essere immessa al consumo prima del 1° dicembre dell'annata di produzione delle uve.

La tipologia «rosso» non può essere immessa al consumo prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Le uve destinate alla produzione del «Carignano del Sulcis» che assicurino al vino derivato un titolo alcoolometrico volumico naturale minimo di 11,5% possono essere destinate alla produzione della tipologia «riserva» a condizione che l'immissione al consumo avvenga dopo un periodo di invecchiamento di almeno due anni di cui almeno tre mesi in botte. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini «Carignano del Sulcis», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Carignano del Sulcis rosso»:

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso gradevolmente intenso;
sapore: asciutto, sapido, armonico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Carignano del Sulcis rosato»:

colore: rosato più o meno carico;
odore: gradevolmente vinoso;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Il «Carignano del Sulcis» rosato può essere immesso al consumo nel tipo frizzante.

Il «Carignano del Sulcis» rosso ottenuto secondo le disposizioni di cui all'art. 5, per poter utilizzare in etichetta la menzione «Riserva» deve avere un titolo alcoolometrico volumico totale minimo di 12,5.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «Superiore», «Fine», «Scelto», «Selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati.

È altresì consentita l'indicazione di nomi di fattorie e di vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché non abbiano significato laudativo.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il «Carignano del Sulcis» immesso al consumo può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Tale indicazione è obbligatoria per la tipologia «Riserva». I contenitori di capacità compresa tra 0,5 e 5 litri, utilizzati per il confezionamento al consumo del «Carignano del Sulcis», debbono essere di vetro e sono vietate le chiusure con tappo a corona e tappo e strappo.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Carignano del Sulcis» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1990
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 133

90A2544

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 1° settembre 1972 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Bianco Vergine Valdichiana» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1989;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Bianco Vergine Valdichiana» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Bianco Vergine Valdichiana»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Bianco Vergine Valdichiana» deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni presenti nei vigneti nella proporzione appresso indicata:

Trebbiano toscano: dal 70 all'85%;
Malvasia del Chianti: dal 10 al 20%;
altri vitigni a frutto bianco non aromatici: dal 5 al 10%.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Bianco Vergine Valdichiana» comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte S. Savino, Civitella in Valdichiana, Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi e Montepulciano.

Tale zona è così delimitata:

in prossimità di Arezzo, in località La Mossa, al km 145 della strada statale n. 71, ha inizio la delimitazione del territorio del vino «Bianco Vergine Valdichiana».

Da questo punto procede verso sud seguendo la suddetta statale e, dopo aver superato la confluenza (quota 281) con la strada statale n. 75 per le località Olmo, Pieve a Quarto, Policiano, raggiunge Rigutino.

Da Rigutino, verso nord-est, segue la strada per Pieve di Rigutino, quindi attraverso una mulattiera, passa per podere Rigutinelli, podere Sartiano, podere La Torre, quindi verso Villa Rada, quote 480, 526, Poggio Sorbino, quote 430, 365 (Il Castello), giunge a Cozzano. Da Cozzano prosegue attraverso una rotabile prima e una carreggiabile poi verso Villa Apparita, quota 470, e Mammì. Da Mammì la linea di delimitazione prosegue attraverso una mulattiera fino a Villa Ranco, da dove attraverso una rotabile, passa per il Ceriolo, quota 534, e si immette in una mulattiera che conduce a Santa Margherita.

Da Santa Margherita (quota 295) passa per la mulattiera che conduce a Colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnano, Caprile, Le Capanne, La Badiola, il Topo e Santo Stefano.

Da Santo Stefano la delimitazione si dirige verso sud e per quota 307 raggiunge, attraverso una carreggiabile, Pieve di Chio, Petreto, quota 314, Casa Materna, quota 296, quota 285, Orzale. Da Orzale prosegue attraverso una mulattiera per il Toppo, Pergognano, quote 299, 440, 576, 549, 581, 516, 459, 396, 357, costeggia il fosso di Rostonchia fino a quota 309. Da qui prosegue per quota 332 e attraverso una mulattiera raggiunge il Moro, Villa di Pozzo, quote 501, 523, monte Le Civitelle, quote 537, 496, 449. Da quota 449 prosegue prima per una carrareccia e poi per una mulattiera e, passando vicino a quota 331, si immette nella carreggiabile di Quarantola e la discende fino a S. Pietro. Da qui prosegue attraverso quota 382 per Cegliolo, quote 327, 386, 433, 422, Case Bocina, quote 441, 439, I Capuccini, quota 553. Da quota 553 si immette sulla carreggiabile che conduce per Maestà del Pianello, alla strada provinciale per Cortona.

La linea di delimitazione segue detta provinciale fino al bivio del Torreone, quindi se ne distacca e per quote 565, 510, attraverso una carreggiabile, giunge a Teccognano, quindi per quote 359, 438, attraverso una mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa mulattiera fino al Mulino a Vento, quindi per quote 362, 502, giunge a Bulciana di Sotto.

Da questo vocabolo, la delimitazione si immette nel rio del Bagno e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio con il fosso del Trebbio e risale per questo ultimo fino al podere Le Bruciate quindi per una mulattiera raggiunge Gagliana, quota 542, Casa Montanare, quota 518 e incontra la strada provinciale Cortona Umbertide, che segue fino al ponte sul torrente Esse.

Da qui si sovrappone ai confini fra la provincia di Arezzo e quella di Perugia e li segue, attraverso la località di Borghetto, Ferretto, fino al podere Marella. Dal podere Marella segue il confine provinciale fra Siena e Perugia, in direzione sud-ovest, fino all'incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del Lago conduce ad Acquaviva; la delimitazione segue questa strada in direzione del podere S. Adele e prima di raggiungere quest'ultimo, sul ponte (quota 251) che attraversa il canale Maestro della Chiana, si sovrappone alla sponda destra di questo fino alla località La Casetta (quota 250); da qui piega verso sud-ovest lungo la scarpata della Colmatella fino a raggiungere, a quota 251, la strada interpoderale della Colmata del Lago II che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale tra Chiusi e Montepulciano; segue quindi il limite di confine verso est sino a raggiungere il torrente Parce, risale il medesimo fino ad incrociare la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge il confine provinciale, in prossimità della chiesa Madonna del Popolino.

La linea di delimitazione segue quindi il confine provinciale verso sud fino ad incrociare la strada che conduce a Porto, in prossimità del podere Passo alle Querce, quindi prosegue verso ovest, lungo la strada suddetta fino ad incontrare la ferrovia Chiusi-Siena.

Segue verso nord-ovest la linea ferroviaria suddetta, passando per la stazione di Montepulciano, di Piano, fino al sottopassaggio delle Caselle (quota 267); da qui la delimitazione si riporta sulla strada che conduce da Torrita di Siena a Sinalunga, sino al ponte sul fosso Doccia (quota 268).

Da questo punto prosegue verso est seguendo il suddetto fosso Doccia fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna, quindi segue il torrente Foenna sino al Ponte Nero (quota 257) sulla provinciale Bettolle-Torrita di Siena, proseguendo per detta provinciale verso nord, fino a Case Nuove, passando per Bettolle e Casa Marchi.

Da Case Nuove raggiunge la stazione di Foiano, passando per la strada che tocca la quota 253, seguendo poi la ferrovia fino a Porti (quota 258). Prosegue per la strada comunale, raggiunge la stazione di Monte S. Savino e, seguendo la ferrovia, si arriva al bivio con la strada che da Civitella porta ad Alberolo (quota 284). Da quota 284, seguendo sempre la stessa strada si passa per Dorna, Cagiolo, Madonna di Mercatale, Malfiano, Casa Lota, podere Gratene fino a Colmo sulla strada statale n. 69, Arezzo-Montevarchi. La linea di delimitazione segue la strada statale n. 69, passa per Indicatore e, da qui, si sposta sulla provinciale per Chiani, S. Giuliano, Ponte alla Nave, quote 246, 250, Le Fosse e C. Bagnaia, fino a raggiungere il km 145 della strada statale n. 71, punto di partenza della delimitazione.

All'interno di tale delimitazione viene esclusa dalla zona di produzione l'area delimitata come appresso:

A nord, partendo dal podere La Fornace in prossimità del canale maestro della Chiana, la linea di delimitazione discende verso sud lungo la strada che, passando per c.lo idraulico (a quota 245), e podere di Montagnano, raggiunge quota 246 in prossimità del podere Viallesi. Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del Basso, quindi, in direzione ovest, prende la strada verso Cesa e prima di raggiungere il centro abitato devia verso sud lungo la strada che, incrociando il rio della Pescaia (quota 248), prosegue fino al podere del Terchio, da dove, in direzione sud-ovest, raggiunge, lungo la strada, la località le Sei Vie in prossimità del km 12 della strada statale n. 327, e prosegue, su detta statale, in direzione sud, fino in prossimità del km 16 (quota 251).

Da qui, verso est, per il rio Quarata, raggiunge il rio della Fossetta, che discende in direzione sud, fino ad incrociare il torrente Esse (in prossimità della quota 255) e, quindi, lungo il corso d'acqua che attraversa la località Colmata, raggiunge in direzione sud-est il canale maestro della Chianta a quota 246.

Da quota 246 prosegue verso sud-est lungo il canale maestro della Chiana fino al podere la Croce, quota 253, quindi verso sud-est lungo la strada che porta a Valiano e, prima di giungere a quota 260, prende la strada che, in direzione nord, passa per il podere S. Giuseppina proseguendo per la medesima (quote 251, 250, 253, 251) fino in prossimità del ponte di Cignano e proseguendo sul Reglia allacciante di destra, risale verso nord fino ad arrivare a quota 252 in prossimità del Vuotabotte dello Strozzo. Prende quindi la strada che passa per quota 251, osteggia i Pratoni fino al podere Fonti (quota i Pratoni fino al podere Fonti (quota 244), piega verso nord-ovest fino a raggiungere il ponte del Rondò, quindi, seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord fino a quota 244, piega verso est lungo la strada che conduce al podere Cesaroni Venanzi, e poi verso nord lungo la via che porta alla località Ginestra, passando per le quote 249, 246, 247, questa ultima sulla strada per Manciano. Prosegue quindi verso ovest e prima di raggiungere il canale maestro piega verso nord, lungo la via di mezzo, passando per le quote 243, 244, 245, 246, 244.

Da quota 244 la linea di delimitazione prosegue in direzione nord attraverso le quote 243 e 245 e, lungo la strada che costeggia il podere Selva ed il podere Giannini, prosegue fino a quota 243. Superata la quota 243, raggiunge, seguendo la strada, il canale maestro della Chiana, che attraversa all'altezza del podere la Fornace per ricongiungersi al punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Bianco Vergine Valdichiana» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità e di pregio.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura ed orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle, particolarmente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Bianco Vergine Valdichiana» non deve essere superiore ai q.li 130 per ettaro di coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra indicato, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Toscana annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di spumantizzazione devono essere effettuate nella zona delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se solo in parte compresi nella zona di produzione.

Le uve destinate alla produzione del vino «Bianco Vergine Valdichiana» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo naturale di 10%.

Nella vinificazione, che deve avvenire come d'uso in assenza delle vinacce, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.Per le eventuali operazioni di arricchimento, deve essere unicamente utilizzato il mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

Il vino «Bianco Vergine Valdichiana» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino anche con riflessi verdognoli;

odore: neutro, caratteristico, ricco di delicato e gradevole profumo;

sapore: asciutto con lieve retrogusto di mandorla amara;

titolo alcolometrico volumico minimo totale: 10,50%;

acidità totale minima: 6 per mille.

La tipologia «Spumante», oltre a rispettare le normative vigenti in materia, dovrà avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo totale di 11%.

È prevista inoltre l'estensione della denominazione di origine controllata anche al vino frizzante naturale il quale dovrà avere le identiche caratteristiche del vino bianco tranquillo ma con l'aggiunta al sapore della dizione «o leggermente amabile».

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare in annate eccezionalmente sfavorevoli, i limiti minimi previsti per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo o non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — compresi nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

La denominazione geografica «Valdichiana» è riservata esclusivamente al vino che risponde alle condizioni di produzione ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e quindi non può essere usata per designare altri tipi di vino.

Il vino «Bianco Vergine Valdichiana» non può essere immesso al consumo prima del 31 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Bianco Vergine Valdichiana» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1990
Reg. n. 7 Agricoltura, foglio n. 134

90A2545

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 giugno 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio unico esecuzioni, notificazioni e protesti presso la corte di appello di Venezia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Venezia n. 1324 in data 11 aprile 1990, con la quale si comunica che l'ufficio unico esecuzioni, notificazioni e protesti presso detta corte non è stato in grado di funzionare il giorno 22 marzo 1990 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio unico esecuzioni, notificazioni e protesti presso la corte di appello di Venezia, il giorno 22 marzo 1990, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 giugno 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A2562

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 aprile 1990.

Rideterminazione dei limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata superiore a otto ore.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90»;

Visto l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica che consente, tra l'altro, di rimborsare al dipendente in missione la spesa per uno o due pasti giornalieri nel limite massimo di L. 30.000 per il primo pasto e di complessive L. 60.000 per i due pasti;

Visto il comma 5 dell'articolo stesso che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1990, la rivalutazione annuale di detti limiti di spesa in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT;

Ritenuto che per la determinazione dei predetti limiti occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1989 e 1988 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione della variazione dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e commercio;

Vista la lettera dell'istituto centrale di statistica del 13 febbraio 1990, n. 2437, dalla quale risulta che la variazione percentuale è stata del 6,49 per cento;

Ritenuto di dover operare sugli importi aumentati l'arrotondamento per eccesso a L. 100, e ciò in analogia a quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, per le misure dell'indennità di missione;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1990 i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata superiore a otto ore sono rideterminati come segue:

da L. 30.000 a L. 32.000 per un pasto;
da L. 60.000 a L. 63.900 per due pasti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 1990

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1990
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 67

90A2566

DECRETO 26 maggio 1990.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 giugno-14 luglio 1990, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai ventiquattro mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio 1990, con il quale è stato fissato nella misura del 14,15 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 maggio-14 giugno 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 giugno-14 luglio 1990, è pari al 13,90 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 giugno-14 luglio 1990, è pari al 13,90 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 giugno-14 luglio 1990, è pari al 14,40 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

90A2565

DECRETO 28 maggio 1990.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° dicembre 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 1989, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° dicembre 1993;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° dicembre 1993, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Vengono allestiti, peraltro, anche titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, riservati esclusivamente ad operazioni ordinarie; essi hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di otto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le otto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 1° giugno 1990, fino a quella n. 8 di scadenza 1° dicembre 1993.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta gli stemmi delle quattro Repubbliche Marinare, disposti al centro del corpo del titolo e delle cedole nel seguente ordine: in alto a sinistra lo stemma di Venezia, in alto a destra quello di Genova, in basso a sinistra quello di Amalfi e in basso a destra quello di Pisa.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dalla ripetizione, in successione alternata, degli stemmi delle quattro Repubbliche Marinare opportunamente elaborati ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da un riquadro delimitato da due fili di cornice, in cui è riprodotta la Rosa dei venti con disegno stilizzato e nell'angolo inferiore destro, per l'inserimento di una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino costituito da disegni geometrici complessi a forma di stelle a quattro ed otto punte, definiti da linee sottilissime e ripetuti a tappeto su tutta la superficie, su cui sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 12661», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (in chiaro su due righe) - Direzione Generale del Debito Pubblico (sempre in chiaro su una riga) - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° dicembre 1993 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541 e D.M. 22 novembre 1989 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (segue l'importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° dicembre 1989 - Roma, 1° dicembre 1989; seguono le diciture, da sinistra a destra, «V° per la Corte dei Conti (Spanò), Il Direttore Generale (Sarcinelli), Il Primo Dirigente (Marzio)». Al di sotto della leggenda «V° per la Corte dei Conti», è posto uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 795200 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale con fregi laterali, recante in sottofondo il «Bucintoro» del Guardi, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° dicembre 1993; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornice costituita da due ordini di curve geometriche regolari.

Il lato superiore della cornice è interrotto per contenere la leggenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° dicembre 1993 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 24 dicembre 1988, n. 541 e D.M. 22 novembre 1989 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «12,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Al di sotto di tale spazio quadrangolare, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «12661», relativa al codice ABI.

Immediatamente al di sotto, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 12,50%-1° dicembre 1993».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1990
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 257

90A2564

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 1990.

Determinazione del saggio di interesse applicabile sui tributi ammessi al pagamento differito gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies*,della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1990 con il quale, ai sensi del primo comma dell'art. 79 del testo unico citato viene autorizzata, per le importazioni di caffè effettuate presso dogane diverse da quella di Trieste, la concessione nell'anno 1990 di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorreza 28 aprile 1990;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dalla legge 14 agosto 1974, n. 346, dal 28 aprile 1990 il saggio di interesse che gli operatori ammessi al pagamento differito dei diritti doganali gravanti sul caffè importato attraverso dogane diverse da quella di Trieste devono corrispondere, per il periodo successivo ai primi trenta giorni, è stabilito nella misura del 12,901 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-*quinquies* del D.L. n. 251/1974, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974:

«Art. 79. — *È in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.*

Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87.

Il ricevitore della dogana può in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilità del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso».

— Il D.M. 27 marzo 1990, concernente il pagamento differito dei diritti doganali sulle importazioni di caffè effettuate attraverso dogane diverse da quella di Trieste, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1990.

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale si veda nelle note alle premesse.

90A2563

DECRETO 17 maggio 1990.

Variazione dell'XI distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Cagliari e istituzione del XII distretto censuario.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1983, concernente la composizione dell'XI distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Cagliari, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 46, con la quale è stato istituito il comune di Elmas comprendente i territori della frazione di Elmas già appartenente al comune di Cagliari, della provincia di Cagliari;

Considerato che lo stesso comune di Elmas — per essere formato da territori provenienti dall'anzidetto comune appartenente all'XI distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Cagliari — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Tenuto presente che la provincia di Cagliari è ripartita in undici distretti censuari e che l'XI distretto con sede della commissione censuaria distrettuale nel comune di Cagliari è già costituito da dodici comuni amministrativi, numero limite consentito dalle disposizioni contenute nell'ultimo comma del precitato art. 16;

Ritenuta la necessità di provvedere alla divisione del predetto XI distretto censuario in due distinti distretti, al fine dell'inserimento del comune di Elmas;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3663 del 6 marzo 1990, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

L'XI distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Cagliari viene diviso in due distinti distretti censuari, così che l'XI distretto risulta costituito dai seguenti sette comuni:

Cagliari - Quartucciu - Quartu Sant'Elena - Selargius Sestu - Settimo San Pietro - Soleminis.

Sede della commissione: Cagliari.

È istituito il XII distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Cagliari costituito dai seguenti sei comuni:

Assemini - Decimomannu - Elmas - Siliqua - Uta - Villaspeciosa.

Sede della commissione: Assemini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 maggio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2569

DECRETO 28 maggio 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Agrigento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Agrigento dalla quale risulta che il giorno 30 aprile 1990 quel direttivo ufficio non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede il predetto ufficio;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Agrigento è accertato per il giorno 30 aprile 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2607

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 maggio 1990.

Rettifica della scadenza del termine di presentazione delle certificazioni degli enti locali, per la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, nettezza urbana e acquedotto per l'anno 1989.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Considerato che le province, le comunità montane, i comuni ed i consorzi di enti locali, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, devono presentare entro il 31 marzo 1990 una certificazione attestante la dimostrazione del tasso di copertura dei servizi a domanda individuale, di nettezza urbana e di acquedotto;

Visto il precedente decreto in data 26 gennaio 1990;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di presentazione dei certificati, indicato all'art. 3, devesi intendere 31 marzo 1990, secondo le disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1989, n. 144.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 1990

p. *Il Ministro dell'interno*
FAUSTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A2567

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 7 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1989, concernente modificazioni alla tabella XVIII-*bis* dell'ordinamento didattico universitario, corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'ordinamento didattico del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è così modificato:

a) gli insegnamenti del triennio:

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria),

sono soppressi e sostituiti dai seguenti insegnamenti:

19) neurologia (semestrale);
23) medicina interna (semestrale);

b) all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

5) psichiatria (semestrale);
6) pediatria (semestrale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 7 aprile 1990

Il rettore: BONSEMBIANTE

90A2575

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 110

Corso dei cambi del 7 giugno 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1245,500	1245,500	1245,50	1245,500	1245,500	1245,500	1245,750	1245,500	1245,500	—
E.C.U.	1513,750	1513,750	1515 —	1513,750	1513,750	1513,750	1514,010	1513,750	1513,750	—
Marco tedesco	735,350	735,350	735,25	735,350	735,350	735,350	735,340	735,350	735,350	—
Franco francese	218,240	218,240	218,50	218,240	218,240	218,240	218,210	218,240	218,240	—
Lira sterlina	2100,450	2100,450	2101 —	2100,450	2100,450	2100,450	2100,960	2100,450	2100,450	—
Fiorino olandese	653,500	653,500	653,50	653,500	653,500	653,500	653,400	653,500	653,500	—
Franco belga	35,756	35,756	35,75	35,756	35,756	35,756	35,751	35,756	35,756	—
Peseta spagnola	11,865	11,865	11,85	11,865	11,865	11,865	11,863	11,865	11,865	—
Corona danese	193,060	193,060	193,25	193,060	193,060	193,060	193,050	193,060	193,060	—
Lira irlandese	1971,200	1971,200	1972 —	1971,200	1971,200	1971,200	1971,150	1971,200	1971,200	—
Dracma greca	7,514	7,514	7,51	7,514	7,514	—	7,509	7,514	7,514	—
Escudo portoghese	8,381	8,381	8,36	8,381	8,381	8,381	8,380	8,381	8,381	—
Dollaro canadese	1063,650	1063,650	1065 —	1063,650	1063,650	1063,650	1063,250	1063,650	1063,650	—
Yen giapponese	8,166	8,166	8,16	8,166	8,166	8,166	8,167	8,166	8,166	—
Franco svizzero	866,740	866,740	8,66	866,740	866,740	866,740	866,850	866,740	866,740	—
Scellino austriaco	104,524	104,524	104,50	104,524	104,524	104,524	104,517	104,524	104,524	—
Corona norvegese	191,390	191,390	191,50	191,390	191,390	191,390	191,400	191,390	191,390	—
Corona svedese	203,630	203,630	203,60	203,630	203,630	203,630	203,550	203,630	203,630	—
Marco finlandese	313,970	313,970	314 —	313,970	313,970	313,970	313,790	313,970	313,970	—
Dollaro australiano	963,750	963,750	963 —	963,750	963,750	963,750	963,800	963,750	963,750	—

Media dei titoli del 7 giugno 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	101,725
» 10% » » 1977-92	100,825
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,900
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,575
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,925
» » » 22- 6-1987/91	93,950
» » » 18- 3-1987/94	79,400
» » » 21- 4-1987/94	78,675
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,625
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	99,300
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,975
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,525
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	96,400
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,125
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	92,225
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,575
» » » TR 2,5% 1983/93	90,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,950
» » » » 16- 8-1985/90	100,025
» » » » 18- 9-1985/90	100,125
» » » » 18-10-1985/90	100,200
» » » » 1-11-1983/90	100,850
» » » » 18-11-1985/90	100,375
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	100,525
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 17- 1-1986/91	100,300
» » » » 1- 2-1984/91	100,700
» » » » 18- 2-1986/91	100 —
» » » » 1- 3-1984/91	100,475
» » » » 18- 3-1986/91	100,050

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,475
» » » »	1- 5-1984/91	100,625
» » » »	1- 6-1984/91	100,975
» » » »	1- 7-1984/91	100,575
» » » »	1- 8-1984/91	100,275
» » » »	1- 9-1984/91	100,200
» » » »	1-10-1984/91	100,400
» » » »	1-11-1984/91	100,525
» » » »	1-12-1984/91	100,500
» » » »	1- 1-1985/92	100,500
» » » »	1- 2-1985/92	100,250
» » » »	18- 4-1986/92	100,075
» » » »	19- 5-1986/92	100,100
» » » »	20- 7-1987/92	99,550
» » » »	19- 8-1987/92	99,900
» » » »	1-11-1987/92	99,350
» » » »	1-12-1987/92	99,700
» » » »	1- 1-1988/93	99,175
» » » »	1- 2-1988/93	98,875
» » » »	1- 3-1988/93	98,775
» » » »	1- 4-1988/93	98,925
» » » »	1- 5-1988/93	99,750
» » » »	1- 6-1988/93	100,175
» » » »	18- 6-1986/93	98,975
» » » »	1- 7-1988/93	99,875
» » » »	17- 7-1986/93	98,625
» » » »	1- 8-1988/93	99,650
» » » »	19- 8-1986/93	97,425
» » » »	1- 9-1988/93	99,075
» » » »	18- 9-1986/93	97,225
» » » »	1-10-1988/93	99,325
» » » »	20-10-1986/93	97,525
» » » »	1-11-1988/93	99,600
» » » »	18-11-1986/93	97,850
» » » »	19-12-1986/93	99,250
» » » »	1- 1-1989/94	98,325
» » » »	1- 2-1989/94	98,600
» » » »	1- 3-1989/94	98,575
» » » »	15- 3-1989/94	98,300
» » » »	1- 4-1989/94	98,600
» » » »	1- 9-1989/94	97,975
» » » »	1-10-1987/94	97,600
» » » »	1-11-1989/94	98,300
» » » »	1- 2-1985/95	99,575
» » » »	1- 3-1985/95	96,725
» » » »	1- 4-1985/95	96,350
» » » »	1- 5-1985/95	98,725
» » » »	1- 6-1985/95	97,200
» » » »	1- 7-1985/95	97,725
» » » »	1- 8-1985/95	96 —
» » » »	1- 9-1985/95	95,775
» » » »	1-10-1985/95	96,400
» » » »	1-11-1985/95	96,625
» » » »	1-12-1985/95	97,025
» » » »	1- 1-1986/96	97,200
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,025
» » » »	1- 2-1986/96	97,650
» » » »	1- 3-1986/96	97,125
» » » »	1- 4-1986/96	97,225
» » » »	1- 5-1986/96	97,275
» » » »	1- 6-1986/96	98,050
» » » »	1- 7-1986/96	97,325
» » » »	1- 8-1986/96	95,525
» » » »	1- 9-1986/96	95,600
» » » »	1-10-1986/96	94,525
» » » »	1-11-1986/96	94,800
» » » »	1-12-1986/96	95,275
» » » »	1- 1-1987/97	95,825
» » » »	1- 2-1987/97	95,850
» » » »	18- 2-1987/97	95,775
» » » »	1- 3-1987/97	95,625
» » » »	1- 4-1987/97	95,625
» » » »	1- 5-1987/97	95,700
» » » »	1- 6-1987/97	96,500
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1987/97	95,675
» » » »	1- 8-1987/97	94,625
» » » »	1- 9-1987/97	96,425

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	16- 6-1990	99,825
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,800
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,725
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,750
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,575
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,875
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,650
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,625
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,675
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,650
» » »	9,25%	1-10-1990	99,250
» » »	11,50%	1-10-1990 T	99,650
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,700
» » »	9,25%	1-11-1990	99,175
» » »	9,25%	1-12-1990	99,200
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,325
» » »	11,50%	1-11-1991	99,050
» » »	11,50%	1-12-1991	99,075
» » »	9,25%	1- 1-1992	96,525
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,300
» » »	11,00%	1- 2-1992	97,675
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,300
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 4-1992	95,850
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,225
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,725
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,900
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,500
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,900
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,650
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,650
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,975
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,450
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,550
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,725
» » »	12,50%	1-10-1992	99,625
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,625
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,025
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,600
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,950
» » »	12,50%	1-10-1993	98,550
» » »	12,50%	1-11-1993	98,850
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,800
» » »	12,50%	17-11-1993	98,625
» » »	12,50%	1-12-1993	98,800
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,625

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,350
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,500
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,375
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	94,800
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,275
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,925
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,150
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,175
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,200
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,425
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,050
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	89,900
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	90,975
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,375
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	90,775
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	91,925
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,125
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88,150
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,600
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	93,925
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	94,700
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	97,225
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	97,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M07060

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Montedipe* ex *Acna*, con sede in Milano, stabilimenti di Cengio (Savona) e Cesano Maderno (Milano):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Montedipe*, con sede in Milano, stabilimenti di Bollate (Milano), Brindisi, Ferrara, Mantova, Milano, Novara, Porto Marghera (Venezia), Priolo (Siracusa), Terni e Uffici vendita e filiali:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.a.s. Soprani Paolo & Figli di Lucia Soprani*, con sede in Castelfidardo (Ancona) e stabilimento di Castelfidardo (Ancona):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 15 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Prosperi*, con sede in Appignano (Macerata) e stabilimento di Appignano (Macerata):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 febbraio 1989 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 2 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Tesintex*, con sede in Offida (Ascoli Piceno) e stabilimento di Offida (Ascoli Piceno):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 17 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Editar*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° giugno 1986;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Fias*, con sede in Pantalla di Todi (Perugia) e stabilimento di Pantalla di Todi (Perugia):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Lica*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 3 aprile 1989 al 30 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

9) *Lezzi comm. Francesco*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 dicembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 4 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Saipem*, con sede in Milano e stabilimenti di Chieti e S. Donato Milanese (Milano):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

11) *S.r.l. Raffaele Giardini*, con sede in Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 6 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.n.c. Valente marmi dei F.lli Valente*, con sede in Trani (Bari) e stabilimento di Trani (Bari):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 18 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 24 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.n.c. Valente marmi dei F.lli Valente*, con sede in Trani (Bari) e stabilimento di Trani (Bari):

periodo: dal 19 giugno 1990 al 24 giugno 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 24 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Icappef*, con sede in Galatina (Lecce) e stabilimento di Galatina (Lecce):

periodo: dal 4 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 settembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dall'11 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Laterpuglia*, con sede in Celenza Valfortore (Foggia) e stabilimento di Celenza Valfortore (Foggia):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 giugno 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 29 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *Dit Calzaturificio Adam*, con sede in Castignano (Ascoli Piceno) e stabilimento di Castignano (Ascoli Piceno):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 31 luglio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 31 luglio 1987 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Indel*, con sede in Sant'Agata Feltria (Pesaro) e stabilimento di Sant'Agata Feltria (Pesaro):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 gennaio 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 27 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.n.c. Marvel*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Mercatello sul Metauro (Pesaro):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 14 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. Calzaturificio Maylander*, con sede in Matino (Lecce) e stabilimento di Matino (Lecce):

periodo: dal 4 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 luglio 1989 - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: 4 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. Calzaturificio Maylander*, con sede in Matino (Lecce) e stabilimento di Matino (Lecce):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 luglio 1989 - CIPI 27 giugno 1989;
prima concessione: 4 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.r.l. Marco confezioni*, con sede in San Paolo di Jesi (Ancona) e stabilimento di San Paolo di Jesi (Ancona):

periodo: dal 12 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 febbraio 1989 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 17 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Metalchiusure Jolly*, con sede in Melito (Napoli), stabilimenti di Melito (Napoli) e Napoli:

periodo: dal 6 giugno 1988 al 5 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 dicembre 1985 - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *Calzaturificio Calbi S.r.l.* già *S.p.a.*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 7 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Officine navali ing. Marino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 ottobre 1988 - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 6 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. F.I.A.R.*, con sede in Teano (Caserta) e stabilimento di Roccamonfina (Caserta):

periodo: dall'8 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 12 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. F.I.A.R.*, con sede in Teano (Caserta) e stabilimento di Roccamonfina (Caserta):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 12 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. F.I.A.R.*, con sede in Teano (Caserta) e stabilimento di Roccamonfina (Caserta):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 12 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. F.I.A.R.*, con sede in Teano (Caserta) e stabilimento di Roccamonfina (Caserta):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 12 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Fondificio Cima*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 10 agosto 1987 al 7 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 febbraio 1985 - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Fondificio Cima*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dall'8 febbraio 1988 al 13 febbraio 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 febbraio 1985 - CIPI 12 giugno 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *Angelo Palazzo*, con sede in Taranto e stabilimento di Bellona (Caserta):

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 22 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 ottobre 1987 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Suolificio di A. e F. Cretella*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 febbraio 1988 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 10 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Officine Casertane* con sede in Napoli e stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.a.s. Pasquale Monaco & C.*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli):

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 gennaio 1989 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 19 febbraio 1990: dal 12 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Pantalonificio Liliul*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli):

periodo: dal 17 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 dicembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989: dal 15 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.a.s. F.lli Troncone di Troncone Emidio & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 7 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 7 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.a.s. Calzaturificio Chanelles di Nacarlo Vincenzo & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 gennaio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 5 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Crobel calzaturificio*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 19 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 settembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 29 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Rotocolor*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (art. 24, legge n. 67/87) - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 1° dicembre 1988;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Co.Me.Ca.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 luglio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Co.Me.Ca.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 7 luglio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 luglio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Sviluppo Tecnica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 febbraio 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 12 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Cosedin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 14 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 22 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Armando Curcio Editore*, con sede in Roma, stabilimenti di Monterotondo (Roma) e Roma:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale (art. 24, legge n. 67/87) - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Tirrena Sipa*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 27 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si

9) *S.r.l. Hidra Ceramica* già *Ceramiche dei maestri Cosmati*, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Nuova Sima Sud*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cantieri navali Alto Tirreno*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:

periodo: dal 4 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° marzo 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Acciaierie di Cornigliano ex Cogea*, con sede in Genova-Cornigliano e stabilimento di Genova:

periodo: dal 30 ottobre 1988 al 26 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 26 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Giuseppe Riccardi*, con sede ed ufficio in Genova e stabilimento di Vado Ligure (Savona):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 4 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ennerev*, con sede in Volpago del Montello (Treviso) e stabilimento di Volpago di Montello (Treviso):

periodo: dal 21 aprile 1986 al 21 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1983: dal 23 aprile 1982;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *A)* e *B)*, della legge n. 675/77.

2) *S.p.a. Ennerev*, con sede in Volpago del Montello (Treviso) e stabilimento di Volpago di Montello (Treviso):

periodo: dal 22 ottobre 1986-6 aprile 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 24 marzo 1983: dal 23 aprile 1982;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *A)* e *B)*, della legge n. 675/77.

3) *S.p.a. Aluminia*, con sede in Portoscuso (Cagliari) e stabilimenti di Bolzano, Fusina (Venezia), Mori (Trento), Porto Marghera (Venezia), Portovesme (Cagliari):

periodo: dal 22 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 22 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Nuovo Gruppo Industriale del Cansiglio* già *Cansiglio*, con sede in Revine Lago (Treviso) e stabilimento di Revine Lago (Treviso):

periodo: dal 1° ottobre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. COIN*, con sede in Venezia e deposito di Peschiera Borromeo (Milano), filiale di Bologna, filiale di Firenze, filiale di Mantova, filiale di Milano, filiale di Piacenza, filiale di Rimini (Forlì), magazzino ingrosso di Mestre (Venezia), uffici, filiale e magazzino deposito di Mestre (Venezia):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. COIN*, con sede in Venezia e deposito di Peschiera Borromeo (Milano), filiale di Bologna, filiale di Firenze, filiale di Mantova, filiale di Milano, filiale di Piacenza, filiale di Rimini (Forlì) Magazzino ingrosso di Mestre (Venezia), uffici filiale e magazzino deposito di Mestre (Venezia):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 28 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si.

7) *Ditta Fornace da Laterizi Alfredo Cavasin*, con sede in Salzano (Venezia) e stabilimento di Salzano (Venezia):

periodo: dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Officine ferroviarie veronesi*, con sede in Verona e stabilimento di Verona:

periodo: dal 4 settembre 1989 al 3 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 7 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Mangimi Bassone*, con sede in Verona e stabilimento di Ospedaletto Euganeo (Padova):

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 12 agosto 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 17 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Mangimi Bassone*, con sede in Verona e stabilimento di Ospedaletto Euganeo (Padova):

periodo: dal 13 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 17 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Mangimi Bassone*, con sede in Verona e stabilimento di Ospedaletto Euganeo (Padova):

periodo: dal 12 febbraio 1990 al 18 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 17 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Rovigo*, con sede in Rovigo e dipendenze in provincia:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Calzaturificio Valbrunella*, con sede in S. Giovanni Ilarione (Venezia) e stabilimento di S. Giovanni Ilarione (Venezia):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 22 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.a.s. Soc. di Gestione cantieri navali Achille Lucchese di L.S. & C.*, con sede in Venezia e stabilimento di Venezia:

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 15 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
prima concessione: dal 16 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Nuova Capica*, con sede in Albignasego (Padova) e stabilimento di Albignasego (Padova):

periodo: dal 25 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 aprile 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1990 in favore di centosettantasei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Cremona, sede di Gazzada Schianno (Varese), occupati presso lo stabilimento di Gazzada di Schianno (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 16 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 12 febbraio 1990 al 10 febbraio 1991.

90A2537

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Elenco delle domande presentate al Ministero in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1973, n. 1065.

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Agrigenetics Co. Eastlake, Ohio (USA)	*Sorgo:* Lorenzo *Mais:* Augusto, Mario *Girasole:* Vittorio, Vega, Trisun 852, Trisun 853, Alfa, Massimo *Soia:* Alesia, Atomica, Gallia, Pavone, Daniela, Fiorella, Fulgida, Nubia, Patrizia
Agripo Bioscences Inc. - Shawnee Mission, Kansas (USA)	*Sorgo:* Sentino *Erba medica:* Profit *Soia:* Nina
LG Italia S.r.l. - Casalbuttano (Cremona)	*Mais:* Aliviso, Alinato, Aliprimo
Coop. prod. sementi Bassa Austria - Vienna (Austria)	*Patata:* Salenta, Romina, Gina
Semences Nickerson Longué-Jumelle (Francia)	*Sorgo:* Giano *Mais:* SN 8901 Tonnis, SN 7901 Salvis, SN 6904 Katianis, SN 5902 Corvalis, SN 9904 Anis, SN 9903 Verdis, SN 9902 Manelis, SN 9901 Talantis, SN 8902 Mantovis *Girasole:* Fior, Fluor, Mielor, Meteor
O's Gold Seed Co. - Parkersburg, Iowa (USA) & Du Pont Conid S.p.a. - Bolzano	*Mais:* Debby, Edith, Lorely, Stephy, Marian *Soia:* Shirley, Mandy
E.I. Du Pont de Nemours & Co. Wilmington Delaware (USA) & Du Pont Conid S.p.a. - Bolzano	*Mais:* Julie Hoc
Northrup King Co. - Minneapolis, Minnesota (USA)	*Mais:* Malva *Sorgo:* Vico, Poggio *Soia:* Iolite *Girasole:* Stella, Vaniglia *Erba medica:* Fortress
Northrup King Semences Saint Sauver - Fenouillet (France)	*Sorgo:* Prunus (8F 5027), Cardus (7F 5040), Albano (7F 5049)

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Northrup King Sementi S.p.a. - Madignano (Cremona)	*Mais:* Larice Camelia Fulgens Betulla
Holden's Foundation Seeds Inc. - Williamsburg, Iowa (USA)	*Mais:* Key Glen Norton Fulton CS 9094 - Corido CS 9092 - Kimera CS 9091 - Acoval CS 9088 - Corloto CS 9085 - Corlutin CS 9084 - Covadi CS 9083 - Corege CS 9083 - Corki CS 9081 - Corona CS 9073 - Aregal CS 9072 - Ardilan CS 9071 - Ardor
Renk Int. Ltd. - Sun Prairie, Wisconsin (USA)	*Mais:* Tommy
Illinois Foundation Seeds Inc. - Champaign, Illinois (USA)	*Mais:* Dale Romolo
Rhone-Poulenc Agrochimie - Lione (Francia)	*Mais:* Roman Rollexa Rodeo *Girasole:* Topdor Solprima Solvida
Venturoli Sementi - Pianoro (Bologna)	*Mais:* Jeff Willy *Soia:* Target Daring Magnum Energy *Sorgo:* Indian *Erba medica:* Brio
Kleinwanzlebener Saatzucht AG. vorm. Rabbethge & Giesecke - Einbeck/Hann. (Repubblica federale tedesca)	*Mais:* Dipper Rocket Dado Magic Sonic Sixer Robin Stilt Spur Dino Erg Play Colt *Soia:* Beda
Ciba Geigy S.p.a. - Funk's Seeds - Origgio (Varese)	*Mais:* Otis Starix Olmo
Ciba Geigy Seed Division - Greensboro (USA)	*Soia:* Caribù Jak
Wolf & Wolf B.V. - Lelystad (Olanda)	*Patata:* AP 80-172 JD 83-5-15 C 81-69-3
W.G. Thompson & Sons - Blenheim-Ontario (Canada)	*Soia:* Noble Talon
Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines, Iowa (USA)	*Sorgo:* Candol Biancol Sol Manol *Mais:* Costanza Giuliana Argentina Alma Enrica Greta Amida Laura Lorenza Duca Vitrea *Girasole:* Oleil Aril Astil Monil *Soia:* Izmir Vladimir Dakir
Semences de Provence - Arles (Francia)	*Sorgo:* Aragon Arabella
A.M.I. S.r.l. - Brescia	*Mais:* Palio Fune Dosso Grifo Tipo Ponte Cima Vetta Mamba Aspide Corallo

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Maisadour - Mont de Marsan cedex (Francia)	*Mais:* Abanto MF 2945 Attilio MF 2067 Renzo MF 2068 Damaso MF 2061 Maestro MF 2961 Lorenzo MF 2075 Leonardo MF 2076 Alberto MF 2073 Silverio MF 2066 Donato MF 2062 *Soia:* Moko Zoom Zenith Toril Forcing
Semundo Italia S.r.l. - Marina di Montemarciano (Ancona)	*Mais:* Sisto Romeo Nino Athos Vito Teseo Dante *Sorgo:* Alfa Beta *Girasole:* Ramona Diana
Semundo Saatzucht Gmbh - Rellingen (Repubblica federale tedesca)	*Mais:* Adler *Girasole:* Flora
Vetomag Termelteto es Ertekesito Vallalat - Budapest (Ungheria)	*Soia:* Angie
Asgrow Seed Co. - Kalamazoo, Michigan (USA)	*Mais:* Aveto Isarco Biferno Astico Taloro Scrivia Parma Natisone Velino Lamone Alcantara Mosa *Anguria:* Jade *Melone:* Macao *Pomodoro:* Mosella *Lattuga:* Bali Borneo Chios Creta Malta Mikonos *Spinacio:* Onos *Fagiolo nano:* Etna Maiella *Carota:* Efeso Gerico Tebe *Soia:* Kure Nayoro
Co.Va.L.P.A. - Mirandola (Modena)	*Pisello:* Lynx Tre
Dotto S.p.a. - Mortegliano (Udine)	*Fagiolo nano:* Bisonte rosso Borlotto italico
Agra società del seme S.r.l. - Massa Lombarda (Ravenna)	*Barbabietola da zucchero:* Faro Laser Astrale Polare Opale Reale
Agrico Holland - Emmelord (Olanda)	*Patata:* Agata
Ag. 1 Seeds-Delavan - Wisconsin (USA)	*Soia:* Beatrice Adriana
A. Dieckmann-Heimburg Saatzucht - Nienstad (Germania)	*Barbabietola da zucchero:* Presto Adria Roma Azzurro
Betaseed Inc. - Shakopee, Minnesota (USA)	*Barbabietola da zucchero:* Emily
Callahan Enterprises Inc. - Westfield, Indiana (USA)	*Soia:* Roll Nimbo Nicom Contender Gini
E.N.E.A. - Casaccia (Roma) & Convase-Bologna	*Melanzana:* Morella *Pomodoro:* Giotto Miura Pantheon

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Esasem S.p.a. - Casaleone (Varese)	*Anguria:* Obla *Melone:* Cristine *Peperone:* Iulor Red Bull *Pomodoro:* Yak *Zucchino:* Albo
Four S.r.l. - Laives (Bolzano)	*Fagiolo nano:* Mediano Valdarno *Fagiolo rampicante:* Rossano *Zucchino:* Abate
Furia sementi S.n.c. - Monticelli Terme (Padova)	*Pomodoro:* Columbia Emergo
Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna	*Fagiolo nano:* King Merit
Quadrisem - Pandino (Cremona)	*Zucchino:* Campidoglio
Istituto sperimentale per l'orticoltura - Pontecagnano (Salerno)	*Asparago:* Eros Argo *Fagiolo nano:* Clara Clio Urania *Pomodoro:* Echione Erito Eufemo Ila Meleagro Pil Polluce
Oris S.p.a. - Milano	*Anguria:* Jaguar Tiger *Lattuga:* Manor Sandy Tundra *Melone:* Silver *Peperone:* Satan *Pomodoro:* Insalataro Tex
Semencoop S.r.l. - Martorano di Cesena (Forlì)	*Lattuga:* Betty Sofia *Pomodoro:* Sele
Vilmorin - Beaufort-En-Vallée (Francia)	*Cavolfiore:* Bradoke *Melanzana:* Barbara Tasca
Garst Seed Co. - Slater, Iowa (USA)	*Mais:* Este Cervia Lido Classe *Sorgo:* Castoro
Dekalb-Phizer Genetics - Dekalb, Illinois (USA)	*Mais:* Berno Diano Diego Pardo Riano Alfio *Sorgo:* Sugar - FS 5 Pecos - DK 34 *Soia:* Zest Fast *Girasole:* Record Mach Doll Sprint
Helizea Agrigenetics S.p.a. - Gaiba (Ferrara)	*Mais:* Mar Rosso Caligola Antonio
Delitzsch Pflanzenzucht Gmbh - Bergen (Germania)	*Barbabietola da zucchero:* Duplo Centro
Semences Cargill - Peyrehorade (Francia)	*Sorgo:* Team *Mais:* Real Queen Carto Carol Mount *Girasole:* Turbosol

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Cal/West Seeds - Woodland, California (USA)	*Sorgo:* Monarch V, Imperial, True *Trifoglio alessandrino:* C/W 8903
D.J. Van Der Have - Kapelle (Olanda)	*Barbabietola da zucchero:* Sirio, Arma
Enne Stap - Emmelord (Olanda)	*Patata:* Windsor
Eurosemences S.A. - Corné (Francia)	*Soia:* Tiziana, Silver, Krizia
F. Desprez - Cappelle En Pevele (Francia)	*Barbabietola da zucchero:* Alce, Ceriz
Gabonatermestesi Kutato - Intezet-Szeged (Ungheria)	*Girasole:* Ofanto, Nestore, Bambo
Gold Country Seeds - Lester Prairie, Minnesota (USA)	*Soia:* Courtland
Crosbyton Int. Seed Co. - Crosbyton, Texas (USA)	*Sorgo:* Editor - GW 2031, Favorite - GW 4531, Winner
Institut Za Kukuruz - Zemun Polije, Beograd (Iugoslavia)	*Mais:* Pitt, Diego
United Agriseeds - Champaign, Illinois (USA)	*Mais:* Force, Max
Gear Agropecuria - Rojas, Argentina	*Mais:* Boyero
Conlee Seeds - Conlee, Texas (Usa)	*Sorgo:* Dine-A-Mite
Coopsementi Soc. coop. a r.l. - Sossano (Vicenza)	*Soia:* Loren, Carmen
Centro miglioramento genetico - piante agrarie - Tombolo (Padova)	*Soia:* Aurora *Festuca arundinacea:* Lara *Bromo:* Lesmo *Trifoglio incarnato:* Red

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Cooperative agricole de cereales du Bassin de l'Adour - Lescar (Francia)	*Mais:* Pau 9504
Green Genetics Gie - Chappes (Francia)	*Girasole:* Agsun 8740, Agsun 5640
Heliaselect - Le Fayel (Francia)	*Girasole:* Samba
Institut Za Ratarstvo - I Povrtarstvo - Novi Sad (Iugoslavia)	*Soia:* Yugo *Girasole:* Cesano, Esino, Metauro, Musone
I.N.R.A. - Paris (Francia)	*Soia:* Alaric
Johannes A. Crebas - Luttelgeest (Olanda)	*Patata:* Carlita
J. Nauta - Beetgumermolen (Olanda)	*Patata:* Ajiba
Kartoffelzucht W. - Wallmuller Moosabch (Germania)	*Patata:* Sensation
Koipesol S. A. - Sevilla (Spagna)	*Girasole:* Akiles, Galileo, Hector, Marko
Land O'Lakes - St. Paul, Minnesota (USA)	*Soia:* Nico, Lotto *Erba medica:* Legend
Lugano Leonardo - Emiliana veneta frumenti - Tortona (Alessandria)	*Riso:* Elba
Pacific Seeds - Toowomba - Queensland (Australia)	*Girasole:* Cisa *Sorgo:* Speedfeed
Polijoprivredni Institute - Osiek (Iugoslavia)	*Girasole:* Gabriele
Nickerson S. A. - Maintenon (Francia)	*Soia:* Nippy
Ridgetown College of Agricultural Tecnology - Ontario (Canada)	*Soia:* Adularia, Preziosa, Aurea, Tormalina, Zircona

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Rients Leijstra - St. Anna Parochie (Olanda)	*Patata:* Novita
Sisforaggera, S.p.a. - Bologna	*Soia:* Alda Ales Singa
Ses n.v. S.a. - Massa Lombarda (Ravenna)	*Soia:* Polare *Barbabietola da zucchero:* Acero Cetra
Società produttori sementi - Bologna	*Barbabietola da zucchero:* Eurosaros Prosaros
S.D.M.E. - Le Fayel (Francia)	*Girasole:* Sombrero
Takarmanytermesztesi - Kutatointezet Institut Iregszemcse (Ungheria)	*Girasole:* Luna
Uniplanta Saatzucht Kg - Niederarnbach (Olanda)	*Patata:* Fox
University of Guelf-Guelph - Ontario (Canada)	*Soia:* Alabastra
Verneuil Recherche - Verneuil l'Etang (Francia)	*Soia:* Silo
Danisco A/S - Maribo Seed Div. - Holeby (Danimarca)	*Barbabietola da zucchero:* Puma Matra Magic
Dank Planteforaedling A/S - Store Heddinge (Danimarca)	*Loglio perenne:* Chantal Pimpernel *Loglio d'Italia:* Kitti Roberta
Ente coltivazioni piante - Poznan (Polonia)	*Loglio ibrido:* Agata *Festuca rossa:* Reda *Facelia:* Stala
Cogo Mario - Rocchetta Ligure (Alessandria)	*Erba medica:* Padus
Etablissement Charles Lafite - Corné (Francia)	*Pisello da foraggio:* CH:17
Gennari & Schiavi - Migliaro (Ferrara)	*Erba medica:* Pomposa

Costitutore dichiarato	Specie e varietà
Istituto sperimentale per le colture foraggere - Lodi (Milano)	*Trifoglio pratense:* Milo
Istituto ricerche per l'irrigazione - Szarvas (Ungheria)	*Erba medica:* Anna
Istituto coltivazione ed acclimatazione piante - Radzikow (Polonia)	*Fleolo:* Kaba
Sementi Miatello S.n.c. - S. Martini di Lupari (Padova)	*Loglio d'Italia:* Adige Padano *Festuca arundinacea:* Astico *Dactylis:* Brenta *Loglio perenne:* Joy
Midwest Oil Seeds - Adel, Iowa (USA)	*Soia:* Pavone
Plat Genetics - Nampa, Idaho (USA)	*Erba medica:* Serena
South Australian department of agriculture - Adelaide (Australia)	*Trifoglio persico:* Kyambro *Dactylis:* Currie
Tasmanian department of primary industry - Hobart (Australia)	*Dactylis:* Porto

90A2559

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Con decreto 2 giugno 1989, il Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie di seguito a ciascuna riportate:

Medaglie di bronzo

Vigile urbano Francesco Sodano. — Con generoso e tempestivo intervento, si calava in un pozzo per portare soccorso a due operai rimasti intossicati per una fuga di gas metano. Raggiuntili riusciva, coadiuvato da un collega, a portare in superficie i malcapitati. — Salerno, 3 dicembre 1985.

Vigile urbano Antonio Caputo. — Con generoso e tempestivo intervento, collaborava con un collega a portare in salvo due operai rimasti intossicati in un pozzo. — Salerno, 3 dicembre 1985.

90A2576

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 2 maggio 1989, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

Assistente Polstato Ignazio Cataldo, il 5 agosto 1988, in S. Giuliano (Trapani). - Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi in acqua per soccorrere un giovane che, per le avverse condizioni meteomarine, era in procinto di annegare. Coadiuvato da un collega, riusciva a trarlo in salvo.

Assistente Polstato Giuseppe Spoto, il 5 agosto 1988, in S. Giuliano (Trapani). — Con generoso altruismo, collaborava, con un collega, nella operazione di salvataggio di un giovane che era in procinto di annegare.

Agente Polstato Antonio Cuccia, il 9 gennaio 1988, in Salerno. — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, ingaggiava una violenta colluttazione con un malvivente armato, che aveva fatto irruzione in un negozio a scopo di rapina.

Finanziere Emilio Ardia, il 9 gennaio 1988, in Salerno. — Richiamato da invocazioni di soccorso, non esitava ad intervenire in aiuto di un agente della Polstato, sopraffatto da un rapinatore. Riusciva, quindi, ad immobilizzarlo ed a trarlo in arresto.

Sovraintendente principale della Polstato Gianfranco Rossi, il 12 giugno 1988, in Sassari. — A seguito di una telefonata anonima provvedeva con tempestività ad inviare una volante in soccorso di un giovane che, in preda ad una crisi di sconforto, si aggirava in una pineta con evidente scopo suicida.

Assistente Polstato Vito Donato Valluzzi e agente Polstato Vittorio Stangoni, il 12 giugno 1988, in Sassari. — Con tempestivo intervento, si precipitava, coadiuvato da un collega, in soccorso di un giovane che si era appeso ad una corda a scopo suicida. Raggiuntolo, riusciva a salvarlo.

Assistente Polstato Tommaso Cito, il 10 luglio 1988, in Ostuni (Brindisi). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a lanciarsi nel mare agitato per soccorrere due bagnanti in procinto di annegare. Raggiuntili, riusciva a trarli in salvo a riva.

Agente Polstato Mauro Saccoman e agente Polstato Mirco De Benetti, l'8 luglio 1988, in Mestre (Venezia). — Con generoso altruismo si prodigava, coadiuvato da un collega, a bloccare la fuga di un toro inferocito che seminava panico fra la popolazione di una stazione.

Assistente Polstato Salvatore Morello, il 18 luglio 1988, in Torino. — Con generoso altruismo si tuffava nelle acque di un fiume, per soccorrere una donna ivi gettatasi a scopo suicida. Raggiuntala riusciva, coadiuvato da due colleghi, a trarla in salvo a riva.

Agente scelto Polstato Francesco Fresi e agente Polstato Anna Perna, il 18 luglio 1988, in Torino. — Con generoso altruismo si prodigava, coadiuvato da un collega, a trarre in salvo una donna gettatasi in un fiume a scopo suicida.

90A2577

Rideterminazione del compenso fisso mensile spettante al presidente ed ai componenti del collegio sindacale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

Con decreto ministeriale 30 aprile 1990 il compenso fisso mensile spettante al presidente ed ai componenti del collegio sindacale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali a decorrere dal 1° gennaio 1989 è stato aggiornato come segue:

presidente del collegio sindacale: L. 488.000 mensili lorde;
componenti effettivi: L. 390.000 mensili lorde;
componenti supplenti: L. 117.000 mensili lorde.

L'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

90A2568

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di ingegneria:

teoria dei sistemi;
geometria.

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi superiore.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di ingegneria:

programmazione dei calcolatori elettronici;
tecnologie speciali.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di economia e commercio:

tecnica delle ricerche di mercato.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria:

meccanica razionale;
analisi matematica e geometria analitica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto ecclesiastico.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

documentazione automatica;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione I.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica odontostomatologica (corso di laurea odontoiatria e protesi dentaria).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

anatomia comparata.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI

Facoltà di scienze politiche:

istituzioni di diritto pubblico.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A2590

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina dei cavalieri «Al merito del lavoro» per l'anno 1990

Con decreti del Presidente della Repubblica 30 maggio 1990 per le alte benemerenze acquisite nell'attività economica a fianco di ciascuno indicata, è stata concessa la decorazione dell'ordine cavalleresco «Al merito del lavoro» ai signori:

Boselli Mario, industria tessile - Lombardia;
Carlone Gianfranco, industria alimentare - Molise;
Carraro Mario, industria meccanica - Veneto;
Cesari Luigi, commercio - Lazio;
De Lieto Massimo, industria edilizia - Campania;
De Vita Luigi, commercio-servizi - Campania;
Fiorucci Ferruccio, industria alimentare - Lazio;
Fresco Paolo, industria elettromeccanica - Gran Bretagna;
Gelfi Francesco, industria impiantistica (partecipazione statali) - Lazio-Lombardia;
Gerosa Luigi, industria grafica - Lombardia;
Grignolio Carlo, industria meccanico-grafica - Piemonte;
Laterza Vito, industria editoriale - Puglia;
Lonati Francesco, industria meccanica - Lombardia;
Malgara Giulio, industria alimentare - Lombardia-Emilia-Romagna;
Marchi Aldo, industria grafico-cartaria - Veneto;
Materi Vito, industria elettrotecnica - Toscana;
Miglio Giuseppe Giampiero, industria farmaceutica - Lombardia;
Musazzi Re Depaolini Carla Maria, industria tessile - Lombardia;
Pellegrini Ernesto, servizi - Lombardia;
Radici Giovanni, industria tessile - Lombardia;
Urciuoli Antonio Giuseppe, industria lattiero-casearia - Puglia;
Vita Giuseppe, industria farmaceutica - (Repubblica federale tedesca);
Grazioli Federico, agricoltura - Lazio;
Ruggerini Giuliano, agricoltura - Emilia-Romagna;
Daubree Emmanuel, industria della gomma (cittadino francese) - Piemonte.

90A2578

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 22 maggio 1990 concernente: «Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe dell'energia elettrica. (Provvedimento n. 17/1990)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 dell'11 giugno 1990).

Nel disposto della deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 53, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «..., devono intendersi assoggettate alle tariffe deliberate dal CIP con provvedimento n. 12/1984 del 6 aprile 1984, tabella V - *o* ridotte del 50%.», si legga: «..., devono intendersi assoggettate alle tariffe deliberate dal CIP con provvedimento n. 12/1984 del 6 aprile 1984, tabella V - *e* ridotte del 50%.».

90A2621

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 3 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000